



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 10 in data 04/03/2026

**MODIFICA DELLA VIABILITA' IN VIA DEGLI OLIVETANI CON L'ISTITUZIONE DEL
DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE.**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

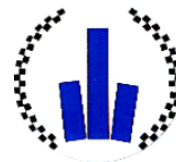
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 /333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA-POLIZIA LOCALE

PREMESSO che via degli Olivetani, è una delle strade più caratteristiche del centro storico del paese e rappresenta uno dei punti di riferimento della Monghidoro antica sia dal punto di vista architettonico che da quello storico culturale;

CONSIDERATO le caratteristiche della carreggiata, che in un suo tratto è riconducibile, come forma, ad una "piazzetta" ed al tipo di pavimentazione, costituito da pietra locale, nello specifico denominata "Formazione di Monghidoro", disposta tipo a "muro orizzontale", che ne valorizza ulteriormente il quadro architettonico, per cui la presenza di veicoli in sosta, oltre a causare intralcio e pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, sono spesso causa di imbrattamento della superficie stradale poc'anzi menzionata, compromettendone la valorizzazione;

SI RILEVA pertanto la necessità di dare corso ad un provvedimento di modifica della viabilità attraverso l'emissione di un'apposita ordinanza di istituzione del Divieto di Sosta 0-24, nel tratto della sopra citata via;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^a Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale";

O R D I N A

l'istituzione del divieto di sosta permanente (0-24) in entrambi i lati, della seguente strada comunale:

- **VIA DEGLI OLIVETANI, nel tratto delimitato dagli accessi porticati;**

Il seguente provvedimento esecutivo ha decorrenza dalla opposizione della relativa segnaletica verticale fino a diverso provvedimento e comunque per il periodo di esposizione della segnaletica medesima.

La presente Ordinanza, annulla ogni prescrizione e segnaletica esistente sul tratto interessato.

In conseguenza di quanto sopra si dispone che l'ufficio tecnico comunale provveda alla collocazione della relativa segnaletica stradale di cui fig. Il 74 art. 120, munito di pannello integrativo 3/a (0-24).

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).